



26 febbraio 2019
Prot. n. 534/'19

Egregi Signori
Presidente Consiglio Nazionale Geometri e G.L.
Presidente Cassa Italiana Geometri
Presidenti Collegi Geometri d'Italia
LORO SEDI

Oggetto: passaggio in giudicato della sentenza n. 361/2013 emessa dal TAR Lombardia, sez. Brescia

Con la presente comunico l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 361/2013 emessa dal TAR Lombardia, sez. Brescia, per effetto dell'emissione da parte del Consiglio di Stato del decreto decisorio di perenzione n. 137/2019, depositato il 12.2.2019, allegato in copia alla presente.

Si sono quindi consolidati i principi enunciati dalla richiamata pronuncia del TAR Brescia, la quale aveva riconosciuto:

i) la competenza in capo alla categoria dei geometri nella designazione della terna di nominativi per il collaudo di opere strutturali, allorché il ruolo di progettista e direttore lavori per il progetto architettonico fosse stato assunto da un geometra, e

ii) in tema di attribuzioni professionali, che *"poiché anche le costruzioni civili di modesta importanza"* - in relazione alle quali il geometra è competente per la progettazione e la direzione lavori, ai sensi dell'art. 16, R.D. n. 274/1929 - *"possono richiedere l'impiego di cemento armato, non sarebbe corretto interdire in questi casi ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale, quando sia invece possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l'attività riferibile al cemento armato. Lo scorporo appare la soluzione preferibile alla luce del principio di proporzionalità (non devono essere inflitte alla competenza professionale dei geometri limitazioni maggiori di quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza delle persone)"*.

È dunque auspicio dello scrivente Collegio che, chiarito l'equivoco normativo a suo tempo ingeneratosi in tema di riparto di competenze, i suddetti principi possano orientare non solo gli altri organi giudicanti, ma altresì l'operato delle categorie professionali degli architetti e degli ingegneri, nel rapporto di collaborazione e reciproco rispetto che connota le relazioni tra i diversi professionisti.

Cordiali saluti.


PRESIDENTE
(Dott. Geom. Renato Ferrari)


Allegati:
Decreto decisorio n. 137/2019
Sentenza Tar Brescia n. 361/2013

